

ETÀ?

ISTRUZIONI?

IN CASA?

ALL'APERTO?

CON UN ADULTO?

CE?

AVVERTENZE?

*Guida alla corretta  
compilazione delle etichette  
dei giocattoli*



Ministero dello  
sviluppo economico



UNIONCAMERE

*Guida alla corretta  
compilazione delle etichette  
dei giocattoli.*

Premessa

5 **Quali giocattoli, quali informazioni.**

6 Cosa si intende per giocattolo?

7 Quali informazioni devono accompagnare un giocattolo?

Marcatura CE

8 Dati del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato

Dati del prodotto

Avvertenze

13 La conformità dei giocattoli

15 **Chi è obbligato a fare cosa?**

16 Obblighi del fabbricante

19 Obblighi dell'importatore

20 Obblighi del distributore


23 **Vigilanza del mercato**

26 Prospetto riepilogativo delle sanzioni

28 **Allegati**

29 Allegato 1 - Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli.

30 Allegato 2 - Requisiti particolari di sicurezza



Per far sì che i bambini siano sempre più protetti e il meno possibile sottoposti a rischi, l'attuale normativa europea e nazionale in tema di sicurezza dei giocattoli è particolarmente stringente e prevede obblighi e responsabilità per tutti gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori) del settore dei giocattoli e assegna compiti di vigilanza del mercato alle autorità nazionali competenti.

In questa guida sono descritti i principali obblighi degli operatori economici, al fine di garantire esclusivamente la circolazione di giocattoli sicuri.

La Guida è frutto della proficua e duratura sinergia tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico e si colloca nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato realizzate dal Sistema camerale per assicurare una maggior tutela dei consumatori e un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese.



Normativa europea e nazionale vigente DIRETTIVA 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.

DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011, n. 54, attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 102 – 113.

Normativa tecnica comunitaria

1


QUALI GIOCATTOLE,  
QUALI INFORMAZIONI

## COSA SI INTENDE PER GIOCATTOLO?

Con il termine giocattolo la norma si riferisce a tutti quei prodotti destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore ai 14 anni per gioco.

Gli obblighi di legge di seguito descritti non si applicano a:

- le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- le macchine da gioco automatiche, a moneta o meno, destinate a uso pubblico;
- i veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- le macchine a vapore giocattolo;
- le fionde e le catapulte.



## QUALI INFORMAZIONI DEVONO ACCOMPAGNARE UN GIOCATTOLO?

Un giocattolo per essere immesso sul mercato deve riportare le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- dati del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato
- dati del prodotto
- avvertenze.

Queste informazioni, qualora le dimensioni del prodotto non lo consentano, devono essere riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

## MARCATURA CE

- Un giocattolo che riporta la marcatura CE si presume che abbia i requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.gls n. 54 dell'11 aprile 2011;
- La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, sull'etichetta o sull'imballaggio;
- Il simbolo CE deve avere un'altezza minima di 5 mm, salvo disposizioni legislative differenti;
- Se un giocattolo è venduto tramite un espositore la marcatura CE deve essere apposta anche sullo stesso espositore;
- È vietata l'apposizione su un giocattolo di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore il consumatore circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul giocattolo ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

## DATI DEL FABBRICANTE O RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO

Un giocattolo deve obbligatoriamente riportare il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio e l'indirizzo del fabbricante o responsabile dell'immissione sul mercato affinché il consumatore sappia a chi rivolgersi se il giocattolo presenta qualche problema.

## DATI DEL PRODOTTO


Un giocattolo deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del prodotto: denominazione, numero di lotto, numero di serie, numero di modello e comunque tutte le informazioni che consentano una corretta e tempestiva identificazione.

## AVVERTENZE

È importante evidenziare che alcuni giocattoli sono sicuri per una determinata categoria di bambino o per un determinato impiego, ma possono essere pericolosi per altre categorie di bambini o se utilizzati in altre modalità.

Per ridurre il rischio di un uso improprio, laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, il giocattolo deve essere sempre accompagnato da avvertenze generali, ovvero:

- indicazione dell'età minima o massima dell'utilizzatore;
- indicazione dell'abilità che l'utilizzatore deve possedere per utilizzare il giocattolo;
- indicazione del peso minimo e massimo dell'utilizzatore;
- indicazione se è necessaria la sorveglianza dell'adulto per l'utilizzo del giocattolo;
- avvertenze specifiche, ovvero indicazioni su eventuali precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune tipologie di giocattoli.



Di seguito alcuni esempi di avvertenze specifiche.

### 1 GIOCATTOLI NON DESTINATI A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI

I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare la dicitura “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi” o “Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni” o il pittogramma rappresentato di seguito.



Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione del pericolo specifico che impone tale precauzione. Questa indicazione può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso. L'avvertenza sull'età non deve essere presente in caso di giocattoli che per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

### 2 GIOCHI DI ATTIVITÀ

I giochi di attività devono recare l'avvertenza «Solo per uso domestico».

I giochi di attività, in particolare quelli fissati a un elemento trasversale, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.

Devono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

### 3 GIOCATTOLI FUNZIONALI




I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza “Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto”. Questi giocattoli devono essere corredati da istruzioni operative e precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore a determinati pericoli (che devono essere precisati) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Inoltre, va indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età (che deve essere stabilita dal fabbricante).

### 4 GIOCATTOLI CHIMICI<sup>1</sup>

Le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo.

Devono essere anche indicate quali sono le prime cure urgenti in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli.

I giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso l'avvertenza “Non adatto a bambini di età inferiore a -- anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto”. L'età deve essere stabilita dal fabbricante.



### 5 PATTINI, PATTINE A ROTELLE, PATTINI IN LINEA, SKATEBOARD, MONOPATTINI E BICICLETTE GIOCATTOLO DESTINATI AI BAMBINI

Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza “Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico”. Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta una particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.

Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

<sup>1</sup> Sono considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

## 6 GIOCATTOLI NAUTICI

I giocattoli nautici devono recare l'avvertenza “Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”.

## 7 GIOCATTOLI CONTENUTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI

I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare l'avvertenza: “Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto”.

## 8 IMITAZIONI DI MASCHERE E CASCHI DI PROTEZIONE


Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare l'avvertenza: “Questo giocattolo non fornisce protezione”.

## 9 GIOCATTOLI DESTINATI AD ESSERE APPESI A UNA CULLA, A UN LETTINO O A UNA CARROZZINA PER MEZZO DI LACCI, CORDE, ELESTICI O NASTRI

Questo tipo di giocattoli deve recare in maniera permanente l'avvertenza “Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento”. La stessa avvertenza deve essere ripetuta anche sull'imballaggio.

## 10 IMBALLAGGIO DELLE FRAGRANZE NEI GIOCHI OLFATTIVI DA TAVOLO, NEI KIT COSMETICI E NEI GIOCHI GUSTATIVI

Se presenti, l'imballaggio deve recare l'avvertenza “Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti”. L'elenco delle fragranze allergizzanti è riportato nell'allegato II, parte III, punto 11.



## LA CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI

Un giocattolo è sicuro quando è conforme:

**1** al requisito generale: ovvero che il giocattolo, per tutta la durata di impiego prevedibile, e se utilizzato conformemente alla sua destinazione, non comprometta in alcun modo la sicurezza o la salute del bambino e di terze persone.

**2** ai requisiti specifici relativi a:

- proprietà fisico-meccaniche
- infiammabilità
- proprietà chimiche
- proprietà elettriche
- igiene
- radioattività.

Per una consultazione dettagliata dei requisiti specifici si rimanda all'Allegato II del D.Lgs. n. 54 – 11 aprile 2011.




2

CHI È OBBLIGATO  
A FARE COSA?

## OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

Il fabbricante è responsabile e garante della conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di sicurezza. I fabbricanti sono obbligati a:

- apporre la marcatura CE;
- apporre sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la sua identificazione;
- indicare sul giocattolo (se sul giocattolo non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento) proprio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove poter essere contattati;
- garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana;
- preparare la documentazione tecnica che attesti la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza;
- garantire che la produzione in serie si mantenga conforme e, in caso, che tenga conto delle modifiche nella progettazione o delle caratteristiche del giocattolo;
- prendere immediatamente le misure correttive necessarie qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Per misure necessarie si intende, a seconda dei casi, rendere conforme il giocattolo, oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti devono informare immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata;
- fornire, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese;
- collaborare con le autorità, se richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese.



La documentazione tecnica deve contenere:

- la descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso l'elenco dei componenti e dei materiali utilizzati e le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate che devono essere rilasciate dai fornitori delle sostanze stesse;
- la valutazione di sicurezza effettuata sul giocattolo prima di essere immesso sul mercato.

La valutazione deve analizzare e valutare la potenziale esposizione ai pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività;

- una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- una copia della dichiarazione CE di conformità;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- le copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- le relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura di controllo interno della produzione;
- una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo.




#### NORMATIVA TECNICA ARMONIZZATA

Le norme tecniche armonizzate sono le norme in cui viene descritto come verificare i requisiti fissati dalle direttive in materia di sicurezza. La dicitura “norma armonizzata” è sinonimo di “standard armonizzato”.

Le norme tecniche armonizzate vengono elaborate dagli Organismi di Normazione Europei (CENELEC per i prodotti del comparto elettrico/elettronico, ETSI per i prodotti nel settore delle telecomunicazioni, CEN per i prodotti degli altri settori) e determinano l' idoneità di un certo metodo di verifica a presumere la conformità del prodotto alla direttiva di riferimento. Tali norme sono dette “armonizzate”, quando i loro riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) in relazione a una direttiva.

L'applicazione completa delle norme armonizzate permette al produttore di porre il prodotto sul mercato senza sottoporre preventivamente il dossier tecnico di fabbricazione a un organismo notificato.

Questo permette di effettuare, autonomamente, la certificazione CE dei prodotti e la redazione della dichiarazione di conformità CE. Il produttore che sia idoneamente attrezzato può eseguire le prove nei propri laboratori altrimenti potrà rivolgersi ad un laboratorio di fiducia.



## OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE



L'importatore, ovvero la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo, prima di immettere sul mercato un giocattolo deve:

- assicurarsi che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo e che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti;
- assicurarsi che sul giocattolo siano apposti il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione e i riferimenti del fabbricante (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e l'indirizzo dove poterlo contattare);
- garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non compromettano la conformità del giocattolo;
- conservare la dichiarazione CE di conformità per 10 anni e, in caso di richiesta da parte delle autorità competenti, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;
- assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica pertinente.

## OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE

Il distributore, ovvero la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo, deve:


- assicurarsi che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo e che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e le informazioni sulla sicurezza;
- assicurarsi che sul giocattolo siano apposti il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la sua identificazione e i riferimenti del fabbricante (nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove poterlo contattare);
- garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto di sua responsabilità non compromettano la conformità del giocattolo;
- se ha motivo di credere o ritenere che un giocattolo messo a disposizione del mercato non sia conforme, si assicura che siano adottate tutte le misure per renderlo conforme o ritirarlo;
- qualora il giocattolo presenti un rischio, ne dà informazione al Ministero dello sviluppo economico.



I distributori devono collaborare con le autorità competenti relativamente ad azioni intraprese per rendere conformi i giocattoli, eliminare i rischi o ritirare i giocattoli non conformi dal mercato.

3

VIGILANZA  
DEL MERCATO



Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo sulla conformità dei giocattoli sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio e della Guardia di finanza.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane.

Anche il Ministero della salute svolge funzioni di autorità di vigilanza sui giocattoli, limitatamente però agli aspetti di specifica competenza, ovvero in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli, ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanità.

Scopo delle attività di vigilanza è verificare che:

- siano presenti sul prodotto o sull'imballaggio la marcatura CE e i dati e le informazioni obbligatorie, che siano leggibili, chiare e in lingua italiana;
- la documentazione tecnica sia disponibile e completa;
- il giocattolo sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza.

L'attività di vigilanza è, quindi, svolta mediante controllo visivo-formale, verifica dei documenti e analisi di campioni e può essere effettuata sui giocattoli presenti presso luoghi di produzione e di distribuzione.

Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta per il tramite delle Camere di commercio o della Guardia di Finanza, che:

- un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne dispone il ritiro o il richiamo dal mercato;
- un giocattolo non riporta la marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo;
- un giocattolo presenta un'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI

L'impianto sanzionatorio, riportato nella tabella sottostante, è previsto nel D.Lgs. 54/11

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (ART.31D.LGS.54/2011)
<b>FABBRICANTE O IMPORTATORE</b> che immette sul mercato prodotti progettati o fabbricati in modo non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 9 e all'AlI. II	Arresto fino a un anno e ammenda da € 10.000 a € 50.000
Prima di immettere un giocattolo sul mercato, l'importatore che non assicura che il fabbricante abbia: <ul style="list-style-type: none"> <li>● eseguito appropriata procedura di valutazione della conformità</li> <li>● preparato la documentazione tecnica</li> <li>● apposto la marcatura di conformità sul giocattolo</li> <li>● unito al giocattolo i documenti prescritti</li> <li>● rispettato le prescrizioni previste nell'art. 3, commi 6 e 7</li> </ul>	
<b>FABBRICANTE O IMPORTATORE</b> che immette sul mercato giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'AlI. IV	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 40.000
<b>FABBRICANTE O IMPORTATORE</b> che immette sul mercato giocattoli privi della marcatura CE	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000
<b>FABBRICANTE O IMPORTATORE</b> che immette sul mercato giocattoli privi delle avvertenze di cui all'art. 10	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000
<b>FABBRICANTE O IMPORTATORE</b> che immette sul mercato prodotti che sono oggetto di un provvedimento di divieto di immissione in commercio emanato dal MiSE ai sensi dell'art 30 comma 6	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000
<b>FABBRICANTE, IMPORTATORE O DISTRIBUTORE</b> che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione dei provvedimenti di divieto di immissione in commercio o di circolazione sul territorio nazionale e di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal MiSE ai sensi dell'art 30 comma 2	Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da € 10.000 a € 50.000

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	DESCRIZIONE VIOLAZIONE
<b>FABBRICANTE, IMPORTATORE O DISTRIBUTORE</b> che non fornisce, su richiesta dell'autorità di vigilanza, le informazioni... autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito, da cui abbiano ricevuto o a cui abbiano fornito un giocattolo, ai sensi dell'art 8	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000
<b>DISTRIBUTORE</b> che mette a disposizione sul mercato giocattoli privi della marcatura CE o delle avvertenze di cui all'art. 10	Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000
<b>RAPPRESENTANTE</b> autorizzato che non ottempera agli obblighi, di cui all'art 4 comma 3, nei confronti dell'autorità competente: mantenere a disposizione la dichiarazione CE e la documentazione tecnica per dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo; cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel mandato	Sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000

# ALLEGATI

## ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PRODOTTI ESPRESSAMENTE NON CONSIDERATI GIOCATTOLI

- 1 - Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
- 2 - Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
  - a) modelli in scala fedeli e dettagliati;
  - b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
  - c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
  - d) repliche storiche di giocattoli;
  - e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
- 3 - Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
- 4 - Biciclette con un'altezza massima della sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
- 5 - Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
- 6 - Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
- 7 - Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
- 8 - Puzzle di oltre 500 pezzi.
- 9 - Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
- 10 - Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
- 11 - Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
- 12 - Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
- 13 - Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
- 14 - Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
- 15 - Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.



- 16 - Succhietti per neonati e bambini piccoli.
- 17 - Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
- 18 - Trasformatori per giocattoli.
- 19 - Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

## ALLEGATO 2 (DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1) REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA

### I - PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE

- 1 - I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono sotto posti durante l'uso.
- 2 - I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
- 3 - I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
- 4 -
  - a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
  - b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
  - c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
  - d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
  - e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
  - f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione.

- g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
  - h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).
- 5 - I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
  - 6 - I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall'interno.
  - 7 - I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
  - 8 - La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare - tenuto conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumità dell'utilizzatore o dei terzi.
  - 9 - I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
    - a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto;
    - b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo - salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
  - 10 - I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l'udito dei bambini.
  - 11 - I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

## II - INFIAMMABILITÀ

- 1 - I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
  - a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
  - b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
  - c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
  - d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione. Tali materiali combustibili non devono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
- 2 - I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
- 3 - I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.
- 4 - I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
  - a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
  - b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
  - c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

## III - PROPRIETÀ CHIMICHE

- 1 - I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2. I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.
- 2 - I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (5), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (5), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (6) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele (7).

- 3 - Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 4 - In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più delle seguenti condizioni:
  - a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
  - b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2;
  - c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A. Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
    - i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione;
    - ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
    - iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
- 5 - In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
  - b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
  - c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A. Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
    - i) l'uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all'esposizione; e
    - ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46, paragrafo

3, della direttiva 2009/48/CE.

- 6 - I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio inossidabile.
- 7 - I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.
- 8 - Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg per le nitrosammine e a 1 mg/kg per le sostanze nitrosabili.
- 9 - La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.
- 10 - I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (8).
- 11 - I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:

NUMERO	DENOMINAZIONE DELLA FRAGRANZA ALLERGIZZANTE	NUMERO CAS
1	Olio di radice di enula ( <i>Inula helenium</i> )	97676-35-2
2	allil isotiocianato	57-06-7
3	cianuro di benzile	140-29-4
4	4-terz-butilfenolo	98-54-4
5	olio di chenopodio	8006-99-3
6	ciclaminalcol	4756-19-8
7	maleato di dietile	141-05-9
8	diidrocumarina	119-84-6
9	2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide	6248-20-0

10	3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)	40607-48-5
11	4,6-dimetil-8-terz-butyl-cumarina	17874-34-9
12	citraconato di dimetile	617-54-9
13	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one	26651-96-7
14	6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one	141-10-6
15	Difenilammina	122-39-4
16	acrilato di etile	140-88-5
17	foglia di fico, fresca e in preparati	68916-52-9
18	trans-2-eptenale	18829-55-5
19	trans-2-esenale-dietilacetale	67746-30-9
20	trans-2-esenale-dimetilacetale	18318-83-7
21	alcol idroabietilico	13393-93-6
22	4-etossifenolo	622-62-8
23	6-isopropil-2-decaidronaftalenolo	34131-99-2
24	7-metossicumarina	531-59-9
25	4-metossifenolo	150-76-5
26	4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one	943-88-4
27	1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one	104-27-8
28	metil-trans-2-butenoato	623-43-8
29	6-metilcumarina	92-48-8
30	7-metilcumarina	2445-83-2
31	5-metil-2,3-esandione	13706-86-0
32	olio di radice di costo ( <i>Saussurea lappa</i> Clarke)	8023-88-9

33	7-etossi-4-metilcumarina	87-05-8
34	saidrocomarina	700-82-3
35	balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon ereirae Royle Klotzsch)	8007-00-9
36	2-pentilidencicloesano	25677-40-1
37	3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one	1117-41-5
38	essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)	8024-12-2
39	Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6- dinitrotoluene)	83-66-9
40	4-fenil-3-buten-2-one	122-57-6
41	amil cinnamal	122-40-7
42	alcol amilcinnamico	101-85-9
43	alcole benzilico	100-51-6
44	salicilato di benzile	118-58-1
45	alcol cinnamico	104-54-1
46	Cinnamal	104-55-2
47	Citrale	5392-40-5
48	Cumarina	91-64-5
49	Eugenolo	97-53-0
50	Geraniolo	106-24-1
51	Idrossicitronellale	107-75-5
52	idrossimetilpentilicicloesencarbossaldeide	31906-04-4
53	Isoeugenolo	97-54-1
54	estratti di Evernia prunastri	90028-68-5
55	estratti di Evernia furfuracea	90028-67-4

La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbrica-  
elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni  
superiori a 100 mg/kg del giocattolo o delle sue componenti.

NUMERO	DENOMINAZIONE DELLA FRAGRANZA ALLERGIZZANTE	NUMERO CAS
1	alcol anisilico	105-13-5
2	benzoato di benzile	120-51-4
3	cinnamato di benzile	103-41-3
4	Citronellolo	106-22-9
5	Farnesolo	4602-84-0
6	Esilcinnamalaldeide	101-86-0
7	Liliale	80-54-6
8	d-limonene	5989-27-5
9	Linaiolo	78-70-6
10	metileptin carbonato	111-12-6
11	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one	127-51-5

12 - L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'e-  
lenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:  
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B,  
dell'allegato V;  
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della  
direttiva 76/768/CEE;  
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti. Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e  
giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'al-  
legato V.

13 - Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro  
componenti:

ELEMENTO	MG/KG DI MATERIALE PER GIOCATTOLI SECCO, FRAGILE, IN POLVERE O FLESSIBILE	MG/KG DI MATERIALE PER GIOCATTOLI LIQUIDO O COLLOSO	MG/KG DI MATERIALE RIMOVIBILE DAL GIOCOTTOLO MEDIANTE RASCHIATURA
alluminio	5.625	1.406	70.000
antimonio	45	11,3	560
arsenico	3,8	0,9	47
bario	4.500	1.125	56.000
boro	1.200	300	15.000
cadmio (9)	1,3	0,3	17
cromo (III)	37,5	9,4	460
cromo (VI)	0,053	0,005	0,2
cobalto	10,5	2,6	130
rame	622,5	156	7.700
piombo (12)	2,0	0,5	23
manganese	1.200	300	15.000
mercurio	7,5	1,9	94
nickel	75	18,8	930
selenio	37,5	9,4	460
stronzio	4.500	1125	56.000
stagno	15.000	3.750	180.000
stagno organico	0,9	0,2	12
zinco	3.750	938	46.000

Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa - è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.

#### IV - PROPRIETÀ ELETTRICHE

- 1 - La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
- 2 - Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
- 3 - I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
- 4 - Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
- 5 - I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
- 6 - I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
- 7 - I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
- 8 - I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
- 9 - Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.

#### V - IGIENE

- 1 - I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
- 2 - I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

#### VI - RADIOATTIVITÀ

I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

## APPENDICE A (10)

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III

SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE	USO CONSENTITO
Nickel	CMR 2	Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.

## APPENDICE B

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data classificazione da adottare a seconda del periodo.

1 - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE AI FINI DEL PUNTO 2 DELLA PARTE II.

**Criteri applicabili dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015:**

SOSTANZE

La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

MISCELE

La miscela è pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva 67/548/CEE.

**Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.**

La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

- a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
- b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
- c) classe di pericolo 4.1;
- d) classe di pericolo 5.1.

2 - ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITÀ RELATIVI ALL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE AI FINI DEI PUNTI 4, LETTERA A), E 5, LETTERA A), DELLA PARTE III.

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE. Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3 - CATEGORIE DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE (CMR) AI FINI DEL PUNTO 4 DELLA PARTE III.

SOSTANZE

Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

MISCELE

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC. Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4 - CATEGORIE DI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE (CMR) AI FINI DEL PUNTO 5 DELLA PARTE III.

SOSTANZE

Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

MISCELE

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC. Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5 - CATEGORIE DI SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE (CMR) AI FINI DELL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2009/48/CE.

SOSTANZE

L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

MISCELE

Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

## APPENDICE C (11)

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'art. 46, paragrafo 2.

SOSTANZA	NUMERO CAS	VALORE LIMITE
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tenore limite)
TCP	13674-84-5	5 mg/kg (tenore limite)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tenore limite)
Bisfenolo A	80-05-07	0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005
Formammide	75-12-7	20 µg/m <sup>3</sup> (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	2634-33-5	5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005
Massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil-2H- isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3:1)	55965-84-9	1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
5-cloro-2-metil-isotiazolin-3 (2H)-one	6172-55-4	0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin-3 (2H)-one	2682-20-4	0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
Fenolo	108-95-2	5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005

(5) G.U. 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(6) G.U. L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(7) G.U. L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(8) G.U. L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(9) Voce così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.M. 18 maggio 2012, a decorrere dal 20 luglio 2013.

(10) Appendice così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.M. 3 febbraio 2015; per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, dello stesso D.M. 3 febbraio 2015.

(11) Appendice sostituita dall'art. 1, comma 2, D.M. 3 febbraio 2015; per l'applicabilità di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 2, dello stesso D.M. 3 febbraio 2015.

Successivamente, la presente appendice è stata modificata dall'art. 1, commi 1 e 2, D.M. 15 giugno 2016; per l'applicabilità di tali ultime disposizioni, vedi il medesimo art. 1, commi 1 e 2, D.M. 15 giugno 2016. Infine, la presente appendice è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, D.M. 5 dicembre 2018, e dall'art. 1, comma 1, D.M. 5 dicembre 2018.

(12) Voce così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.M. 2 novembre 2018.

**A cura di**  
Unioncamere  
[unioncamere.gov.it](http://unioncamere.gov.it)

**Coordinamento editoriale e progetto grafico**  
Si.Camera  
[sicamera.camcom.it](http://sicamera.camcom.it)



---

PRODOTTISICURI.IT

---

L'INIZIATIVA È FINANZIATA CON  
I FONDI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI  
(ART. 148 L388/2000)